



COMUNE DI  
**San Giuliano Milanese**

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

---



**Ordinanza N.** 30  
**Data di registrazione** 07/07/2020

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA LIMITAZIONE DELLA VENDITA DI ALCOLICI E IL RELATIVO DIVIETO DI CONSUMO SU AREA PUBBLICA.

### **POLIZIA LOCALE E SICUREZZA**

#### **IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nel quale, ai commi 4 e 4 bis, è stabilito che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana qualora si renda necessario tutelare l'incolumità pubblica e fisica della popolazione e sia necessario prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi, di illegalità e di violenza, anche legati all'abuso di alcool;

**Preso atto** dell'esito dei controlli effettuati dalla polizia locale nella serata del 20/06/2020 e degli accadimenti delle giornate del 20 e 21 u.s.;

**Dato atto** di aver avuto diretta percezione dei fenomeni di insicurezza urbana, causati dall'abuso di sostanze alcoliche, che insistono sul territorio comunale;

#### **Sentito:**

- il parere del Comandante del Corpo di Polizia Locale;
- il Comandante della locale Tenenza dell'Arma dei Carabinieri;

#### **Richiamato:**

- l'articolo 41, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana che recita “ *L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali*”;

**Visto** il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, recante: “ *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.* “, il quale all'articolo 1, comma 2 , afferma che: “ *Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i*



*programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”;*

**Attesa** la volontà dell'Amministrazione Comunale di assicurare al territorio adeguate condizioni di sicurezza e convivenza civile e di procedere mediante azioni di natura eccezionale per il tempo indispensabile a porre in essere misure di significativa riduzione del rischio, fatta salva l'opportuna verifica a conclusione del periodo;

**Riconosciuta** la necessità e l'urgenza di provvedere a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell'ordine e della sicurezza pubblica per prevenire i comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si manifestano nelle ore serali e notturne e possono determinare gravi danni all'incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza del territorio comunale;

**RITENUTO** opportuno affiancare il presidio del territorio da parte delle forze di polizia con provvedimenti atti a contenere episodi di violenza, illegalità, devianza e degrado del contesto urbano che trovano nel consumo di alcool una matrice propulsiva di grande rilevanza e che ingenerano nella popolazione un grande allarme e una diffusa percezione di paura ed insicurezza

Il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Sig. Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione

## ORDINA

a far data dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al giorno 31 agosto 2020:

- 1) Il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle ore 21,00 alle ore 07,00, da parte di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita presenti sul territorio comunale
- 2) Il divieto di vendita per l'asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle ore 21,00 alle ore 07,00, da parte di esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti (bar, pub, pizzerie, ristoranti, wine bar, a titolo esemplificativo e non esaustivo) presenti sul territorio comunale
- 3) Il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica con esclusione degli spazi per il consumo su area pubblica regolarmente autorizzati in capo alla attività di somministrazione di alimenti e bevande, da attuarsi sulla base delle specifiche disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus COVID 19,

## AVVERTE CHE

alle violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 689/81 in combinato disposto con l'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, si applica una sanzione pecuniaria fino a € **500,00**- con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione dell'accertamento di violazione.



COMUNE DI  
San Giuliano Milanese

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

L'Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i relativi proventi.

DISPONE

oltre alla pubblicazione nelle forme di legge, la massima diffusione della presente Ordinanza tramite i canali di comunicazione istituzionali dell'Ente e l'invio della medesima al Comando di polizia locale, alla Tenenza Carabinieri di San Giuliano Milanese e alla Compagnia Guardia di Finanza di Melegnano, territorialmente competente.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. Sottoscritta dal Sindaco.

San Giuliano Milanese, 24/06/2020

Il Sindaco  
SEGALA MARCO / INFOCERT SPA  
(atto sottoscritto digitalmente)